

Milano FinanzaItaliaOggiClass MeteoClass LifeMffashion.itMFIUClassHorse.TVGli altri 
 news, articoli, video 

sabato 9 marzo 2013

Un bel rebus fiscale con le polizze index

Sul Fisco delle polizze si recita a soggetto. Il richiamo pirandelliano si adatta al caso di S. L., un assicurato per nulla soddisfatto delle modalità di liquidazione della polizza Derby index linked, sottoscritta nel dicembre 2006. La polizza prevedeva, nelle condizioni, il pagamento di una cedola fissa al primo e secondo anno e di un'eventuale cedola per i restanti quattro anni determinata sulle performance di un paniere. Le cedole corrisposte dal 2008 al 2011 sono state assoggettate alla tassazione del 12,5%. Quella del 2012 invece è stata sottoposta a imposta del 20% ai sensi della nuova normativa 138/2011. In sede di liquidazione dell'importo venuto a scadenza, e rimborsato a gennaio, la compagnia ha però ricalcolato su tutte le cedole incassate, anche su quelle già tassate, l'imposta sostitutiva del 20%, con un maggior conguaglio fiscale in sfavore del cliente di ben 1.213 euro. «Ma se la manovra del 2011, all'articolo 2 comma 11, parla di applicazione della nuova aliquota agli interessi maturati a partire dal primo gennaio 2012, come mai un conguaglio retroattivo?», si chiede il lettore di Plus24.



«L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, ha precisato che "ove sia rilevante, ai fini della tassazione, la scadenza del contratto o il riscatto anticipato" come accade in genere in relazione a polizze index – spiega la risposta di Cattolica – l'importo delle cedole pagate va assoggettato a tassazione sulla base delle nuove regole, id est scadenza e con l'aliquota del 20%. Per la polizza in oggetto l'applicazione letterale del criterio dettato dall'articolo 3, in attesa di ulteriori indicazioni, ha comportato l'assoggettamento dell'intero rendimento della polizza al 20%; la compagnia avendo già applicato il 12,5% sulle cedole corrisposte, ha dovuto chiedere il conguaglio. Stiamo però già valutando la sua posizione», conclude il gruppo assicurativo.

Ma «Plus24» ha interpellato degli esperti che non la pensano proprio così. Anna Vizzari di Altroconsumo cita testualmente la stessa circolare 11/E che a pagina 56 parla dei contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, regolamentando proprio caso del lettore e specifica che «in sostanza, le cedole pagate ma "non assoggettate a tassazione" non riducono né i premi versati né incrementano la riserva al 31 dicembre 2011, per cui il loro importo verrà assoggettato a tassazione sulla base delle nuove regole. Nel caso in questione quindi – spiega Vizzari – le cedole sono già state assoggettate all'imposta del 12,5% e dunque non dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del 20%». Si spera che la compagnia ne tenga conto e che rivaluti le liquidazioni operate.

All'Agenzia delle Entrate il ruolo di controllare il livello di tassazione applicato e all'Ivass il compito di vigilare sulla congruità delle prestazioni. Proprio a quest'ultima Authority il lettore può inviare un esposto (www.ivass.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA